

## Il Consiglio di Stato

Signori

- Fabrizio Sirica
  - Yannick Demaria
- per il Gruppo PS, GISO e FA  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 40.25 del 18 marzo 2025 Gig economy e tutela del lavoro in Ticino

Signori deputati,

al riguardo del tema oggetto della presente interrogazione il Consiglio di Stato, come tra l'altro già indicato nella risposta all'interrogazione n. 93.24 del 30 agosto 2024, ha da sempre riservato la massima attenzione affinché attività improntate sulla cosiddetta *gig economy*, ad esempio mediante piattaforme informatiche, operino nel rispetto della legge, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni di lavoro in applicazione della legge sul lavoro (LL), della Legge sul salario minimo (LSM) e della corretta applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali.

Nel merito delle domande puntuali rispondiamo come segue.

- 1. Quali valutazioni ha svolto il Consiglio di Stato sull'impatto della gig economy in Ticino? Esistono analisi o dati sulla diffusione di questo modello economico nel nostro Cantone e sulle sue conseguenze per il mercato del lavoro, la sicurezza sociale e la fiscalità? Quali iniziative sono state avviate per comprendere meglio il fenomeno?**

Dai dati rilevati dall'Ufficio federale di statistica il fenomeno della cosiddetta "gig economy", in particolare il lavoro su chiamata tramite piattaforme digitali, risulta marginale rispetto al mercato del lavoro complessivo<sup>1</sup>. Ad oggi queste forme di lavoro sono circoscritte e di conseguenza le statistiche non permettono di rilevare, a livello cantonale, il fenomeno e le sue conseguenze per il mercato del lavoro, la sicurezza sociale e la fiscalità. Pertanto lo scrivente Consiglio non ritiene di dover intraprendere iniziative o analisi particolari o modificare la strategia di controllo decisa annualmente dalla Commissione Tripartita in materia di libera circolazione delle persone.

<sup>1</sup> Si veda: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/conditions-travail/services-plateformes-numeriques.html>

Ciò nonostante lo scrivente Consiglio è consapevole dell'evoluzione in atto riguardo a queste nuove forme di lavoro. Nei casi di "impiego" attraverso delle piattaforme online non è sempre evidente stabilire la relazione giuridica tra le parti ed effettuare un'analisi della conformità aziendale con le norme federali e cantonali di diritto del lavoro. In particolare, in questi casi, il rapporto di subordinazione, che consiste nel principale criterio per riconoscere l'esistenza di un contratto di lavoro, non traspare sempre in maniera nitida. Per questo motivo ogni fattispecie deve essere valutata singolarmente, secondo le proprie peculiarità.

**2. Quali controlli vengono effettuati per garantire che le piattaforme digitali rispettino la normativa vigente? Sono stati predisposti strumenti di verifica per monitorare il rispetto delle leggi sul lavoro e sulle assicurazioni sociali da parte di aziende che operano attraverso algoritmi? Quali strumenti il Cantone intende rafforzare per evitare che i lavoratori siano privati di diritti fondamentali?**

**4. In che modo si intende far rispettare la legge sul salario minimo a questo tipo di aziende?**

In termini generali, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) è il servizio competente per la verifica del rispetto degli obblighi di annuncio e di autorizzazione in materia di lotta contro il lavoro nero. L'UIL è pure competente per le verifiche del rispetto dei disposti imperativi stabiliti dalla Legge federale sul lavoro (LL) e dalla Legge cantonale sul salario minimo (LSM). Soprattutto in questi ambiti è di fondamentale importanza, come punto di partenza di ogni controllo, valutare se si è confrontati, o meno, con la presenza di un contratto di lavoro. In particolare, per poter stabilire lo statuto dei lavoratori e stabilire quali sono gli obblighi legali ai quali deve sottostare il datore di lavoro è necessaria un'analisi accurata della relazione concreta tra le parti, a prescindere dalla denominazione del contratto stipulato, e stabilire se il servizio svolto dai lavoratori è da considerarsi di natura dipendente o indipendente.

Le verifiche avvengono attraverso richieste di informazioni e documentazione alle aziende, audizioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, raccolta di informazioni da altre Autorità cantonali o federali, eccetera. Qualora i servizi preposti dovessero rilevare infrazioni alle disposizioni applicabili in ambito di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali si avvierebbero le relative procedure sanzionatorie amministrative o penali del caso.

Si segnala inoltre che dai rapporti sulle misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (rapporti FlaM), elaborati dalla SECO nell'ambito della verifica della sorveglianza dell'applicazione delle misure collaterali all'introduzione degli accordi sulla libera circolazione delle persone, è chiaramente emerso che il Cantone Ticino risulta da sempre essere il Cantone con il maggior numero di controlli effettuati. La rete di controllo attuale è vasta e ben strutturata, con un funzionamento che risponde positivamente alle necessità di monitoraggio. Anche il comunicato stampa dell'11 febbraio 2025 della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone dimostra che a tre anni dall'entrata in vigore della legge sul salario minimo (LSM), le verifiche condotte dall'UIL evidenziano un tasso di infrazioni pari a circa il 3.5%. Nel complesso, dal 2022 sono state controllate quasi 13'000 aziende, per più di 65'000 lavoratori, a dimostrazione che in generale il dispositivo di controllo in essere risulta essere efficiente ed efficace.

L'Istituto delle assicurazioni sociali segnala che si è già intervenuti in alcuni casi per verifiche puntuali presso tali datori di lavoro. Il presupposto rimane però che il datore di lavoro sia affiliato presso la Cassa cantonale. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia affiliato presso la Cassa cantonale, si può agire su richieste specifiche da parte di altri enti.

Per quanto attiene alla sorveglianza del mercato del lavoro, oltre alla strategia di controllo descritta nel Messaggio 8444 del 26 giugno 2024 inerente la valutazione dell'impatto del salario minimo, non sono previste ulteriori misure rispetto a quanto già oggi è applicato.

**3. Quale quadro giuridico si intende applicare per regolamentare il settore? Alla luce della giurisprudenza federale che stabilisce che i fattorini di queste piattaforme devono essere considerati lavoratori dipendenti, quali passi intende intraprendere il Consiglio di Stato affinché tale principio venga effettivamente rispettato anche in Ticino? Sono previste iniziative legislative o regolamentari per dare risposte strutturali a questo modello economico?**

Come indicato nella sentenza n. 2C\_34/2021 del 30 maggio 2022, apparsa nel comunicato stampa del 3 giugno 2022, il Tribunale federale, confermando la decisione della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha stabilito che in quel caso gli autisti iscritti alla piattaforma erano legati da un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 e segg. CO.

Il TF è giunto alla conclusione che il rapporto di subordinazione era dato dal fatto che l'azienda esercitava un controllo sistematico sull'attività in generale e sorvegliava l'attività del singolo autista, il quale, una volta connesso alla piattaforma, non era dunque libero di organizzare il suo lavoro/la sua attività. In particolare era l'azienda a definire i prezzi delle corse, senza che l'autista potesse negoziarli direttamente con il cliente; dava indicazioni in merito alle tratte da seguire e in caso di itinerari considerati inefficaci poteva prevedere una sanzione che consisteva nella riduzione del prezzo della corsa. Inoltre, la piattaforma dava indicazioni al conducente sul comportamento da adottare e sui veicoli da impiegare. Una violazione poteva comportare la disattivazione del conto sulla piattaforma. In aggiunta, gli autisti erano sottoposti a valutazione da parte dei clienti, le quali giungevano direttamente all'impresa e non all'autista.

Il Tribunale federale ha anche stabilito che l'azienda non poteva qualificarsi quale semplice intermediario tra gli autisti e i clienti/passeggeri, poiché, nel caso di specie, non si limitava a mettere in contatto le due parti, bensì esercitava un controllo su tutta l'attività. Il Tribunale federale ha anche precisato che fosse irrilevante per la qualificazione del rapporto di lavoro il fatto che gli autisti fossero liberi di stabilire i propri orari e luoghi di lavoro e svolgere un'attività parallela. Il fatto che gli autisti erano liberi di rifiutare le corse poteva semmai rappresentare il modello di contratto di lavoro su chiamata irregolare (improprio).

Più recentemente, con la sentenza DTF 149 V 57 del 16 febbraio 2023, il Tribunale federale ha stabilito che gli autisti esercitavano un'attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS e pertanto vi era l'obbligo di versare i contributi.

Queste sentenze sono sicuramente una fonte molto importante per i servizi competenti per l'applicazione delle varie leggi federali e cantonali in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, confrontati con la definizione dello statuto dei lavoratori dipendenti o indipendenti oggetto di verifiche. È importante sottolineare che le sentenze citate si riferiscono a dei casi concreti, risalenti a una decina di anni fa e non per forza

RG n. 1788 del 16 aprile 2025


rispecchiano lo stato dei rapporti contrattuali attualmente in essere nelle aziende che operano attraverso piattaforme informatizzate.

Ciò posto, considerate anche le risposte alle domande precedenti, lo scrivente Consiglio ritiene che il quadro giuridico federale e cantonale attuale sia sufficiente per tutelare adeguatamente il mercato del lavoro del Cantone Ticino che il Consiglio di Stato continuerà a monitorare.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Norman Gobbi

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Istituto delle Assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Ufficio di statistica (dfe-ustat@ti.ch)